

NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI/LIQUIDAZIONE – CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL'INCARICO EX ART. 10 D.M. N. 202/2014

Ove il professionista incaricato della gestione della crisi/liquidazione incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente Regolamento ed alle norme di cui al D.M. n 202/2014, il Referente, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, procederà all'irrogazione, previa sostituzione nell'incarico, della sanzione dell'ammonimento, sospensione, cancellazione dal Registro dei Gestori della Crisi.

La sanzione dell'Ammonimento è irrogata dal Referente al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente Regolamento ed alle norme di cui al D.M. n 202/2014.

La sanzione della Sospensione dal registro dei Gestione della crisi, fino al massimo di mesi sei, è irrogata dal referente al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti e divieti di cui al presente Regolamento ed alle norme di cui al D.M. n 202/2014.

La sanzione della CANCELLAZIONE dal Registro dei Gestione della crisi è irrogata dal Referente al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti e divieti di cui al presente Regolamento ed alle norme di cui al D.M. n 202/2014, ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'Organismo, ovvero siano comportamenti volutamente in danno del cliente.

Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni due dall'esecuzione del provvedimento.

E' data facoltà al professionista, per una sola volta, in seguito all'apertura del procedimento disciplinare di cui al primo comma del presente articolo, previo consenso del Referente e richiamo verbale, di autosospendersi per mesi sei e all'esito del procedimento si considererà estinto.

In caso di sospensione e cancellazione del professionista, dall'esito del procedimento sarà data comunicazione all'Organismo per le eventuali valutazioni ritenute dal medesimo necessarie.

Il Referente procede alla sostituzione del Gestore della crisi ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri di cui all'art. 9 del Regolamento dell'organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento del comune di Modugno.

Il Referente procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino alla formalizzazione ex art. 10 del suddetto Regolamento, dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo professionista incaricato.